

CORTE di APPELLO di MESSINA

Prima sezione civile

La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:

- 1) dr.ssa M. Pina LAZZARA - Presidente
- 2) dr.ssa Marisa SALVO - Consigliere
- 3) dr.ssa Anna ADAMO - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. .../2017 R. G., vertente

tra

T.G., nata a M. il (...), c. f.: (...), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità parentale sulla figlia minore T.C. (nt. il (...)), elettivamente domiciliata in Messina, via ..., presso lo studio dell'avv. ...(con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello,

APPELLANTE

contro

B.A., nato a M. il (...), c. f.: (...), elettivamente domiciliato in ...(ME), via E..., presso e nello studio dell'avv. ...(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura speciale alle liti, ex art. 83, comma 3, c. p. c., rilasciata su documento informatico separato sottoscritto digitalmente congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11 ottobre 2018, ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C. O. A. di Messina emessa in data 17/02/2016,

APPELLATO

e

con l'intervento del P. M. - Sede in persona del S. Procuratore Generale della Repubblica dr. F. Lima

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. .../2017 emessa il 31 luglio 2017 dal Tribunale di Messina - prima sezione civile, in materia di dichiarazione giudiziale di paternità naturale e statuizioni accessorie.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 29 settembre 2017, regolarmente notificato, T.G., in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità parentale sulla figlia minore T.C. (nata a T. il (...)), ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di B.A., la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina, pronunciando sulla domanda da lei proposta, ha:

- dichiarato B.A. padre naturale di T.C.;
- disposto che la bambina aggiungesse al cognome materno quello paterno, posponendolo al primo;
- posto a carico di B.A. l'obbligo di corrispondere alla T., con decorrenza dal mese di aprile 2015, un assegno mensile dell'importo di Euro 150,00 da rivalutare annualmente, sin dalla data della sentenza, in base agli indici ISTAT, per il mantenimento della minore;
- condannato il B. a corrispondere alla T. la somma di Euro 5.000,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute da lei per il mantenimento della figlia, comprensiva degli interessi maturati sino alla data della sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al soddisfo;
- rigettato le domande risarcitorie avanzate dalla T. sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la responsabilità parentale sulla minore C.;
- condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali, comprese quelle di c. t. u..

L'appellante ha impugnato la sentenza nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra ed ha chiesto che, in accoglimento dell'impugnazione ed in riforma in parte qua della pronuncia gravata, fosse riformato il capo relativo al quantum dell'assegno di mantenimento, disponendo l'obbligo del B. di corrispondere alla T., con decorrenza dal mese di aprile 2015, un assegno mensile pari a Euro 300,00 a titolo di mantenimento per la figlia minore C., da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché la compartecipazione dell'uomo alle spese mediche e scolastiche straordinarie, nella misura del 50%.

Ha chiesto altresì che fossero stabiliti i provvedimenti ritenuti necessari per regolamentare i rapporti tra il B. e la figlia, onde assicurare a quest'ultima un'equilibrata crescita; che fosse riformato il capo della sentenza che ha fissato in Euro 5.000,00 la somma a titolo di regresso dovuta a lei dal B., dichiarando invece dovuta la somma di Euro 10.000,00 e, per l'effetto, condannando controparte al pagamento di tale maggiore somma in suo favore comprensiva di interessi maturati sino alla domanda, oltre interessi legali a far data dalla sentenza di primo grado e sino all'integrale soddisfo,

nonché il capo della sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria, accogliendola, con conseguente condanna del B. al pagamento della complessiva somma di Euro 15.000,00, oltre interessi legali.

Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio.

Instaurato il contraddittorio e trasmessi gli atti al P. G., si è costituito B.A. con comparsa depositata il 5 gennaio 2018, resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Il P. G. ha apposto il proprio visto.

Dopo taluni iniziali differimenti disposti d'ufficio (con decreti in atti) per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, all'udienza del 28 giugno 2021 - svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. n. 77 del 2020 (e succ. mod. e int.) -, su richiesta delle parti, è stata fissata la data del 19 dicembre 2022 per la precisazione delle conclusioni, anticipata poi, come da D.P. del 14 marzo 2022, all'udienza 15 aprile 2022.

Nelle more, con comparsa depositata telematicamente l'11 ottobre 2018, si è costituito il nuovo difensore del B., il quale ha esplicitato, specificandole, le argomentazioni difensive e le richieste del primo difensore, formulando queste ultime come si è riportato più sopra.

All'udienza suddetta (15 aprile 2022) - svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, L. n. 77 del 2020 (e succ. mod. e int.) -, stanti le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di appello T.G., in proprio e nella suddetta qualità, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia, nella misura minima di Euro 150,00 mensili, senza che neppure abbia disposto il riconoscimento dell'ulteriore contribuzione del B. alle spese straordinarie nell'interesse della figlia.

Secondo l'appellante il quantum del mantenimento non sarebbe assolutamente condivisibile poiché l'importo stabilito è inadeguato e del tutto insufficiente a soddisfare le molteplici esigenze e necessità di una bambina di soli pochi anni, che non attengono al mero obbligo alimentare, ma si estendono anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale ed educativo, e che non sono state tenute in debito conto dal Tribunale.

La sentenza, infatti, sul punto è del tutto opinabile - sempre secondo l'appellante - essendosi data prevalenza al parametro reddituale di controparte a discapito dell'interesse e dei bisogni della minore C..

In particolare, la critica si appunta su quella parte della pronuncia di primo grado che statuisce testualmente che *"nel caso in esame il B. ha sottolineato di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato proprio perché percettore di un reddito annuo ridottissimo"*, assumendo in proposito l'appellante come erroneamente il Tribunale abbia ritenuto *"ridottissimo"* il reddito del B. nonostante il diverso tenore delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi - secondo le quali lo stesso da anni svolgeva attività lavorativa come cameriere - e malgrado sia mancata la prova delle presunte difficoltà economiche del convenuto, ritenendo che la mera sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato potesse ergersi al rango di prova.

A sostegno della propria doglianza richiama il dettato normativo di cui all'ultimo comma dell'art. 337 ter c.c., che, in materia di prove, riconosce all'organo giudicante poteri d'ufficio e - nello specifico - il potere di disporre accertamenti reddituali e patrimoniali a mezzo polizia tributaria qualora le parti non abbiano sufficientemente documentato la loro situazione reddituale.

Sostiene, peraltro, che l'istruttoria processuale avrebbe fatto emergere chiaramente una maggiore capacità reddituale del B. rispetto a quella di lei, essendo risultato che l'uomo continuava a lavorare come cameriere nel ristorante "L.C.D.P." secondo quanto dichiarato dalla teste N.P., assidua frequentatrice del locale, mentre ella, essendosi fatta carico di tutti i compiti domestici e di cura della bambina ed essendo priva di una qualifica professionale, è riuscita a reperire solo lavori saltuari, tirando avanti grazie (anche) all'aiuto della famiglia di origine.

Si duole, inoltre, del fatto che il primo Giudice non abbia nemmeno disposto in ordine alla contribuzione del B. alle spese straordinarie, mediche e scolastiche riguardanti la figlia nella misura del 50%, come per legge, nonostante ne fosse stata fatta esplicita richiesta da lei nell'atto di citazione.

Il motivo è meritevole di accoglimento secondo quanto si dirà.

Preliminarmente giova ricordare che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento ai sensi dell'art. 277 c. c. e, quindi - per quanto qui di specifico interesse - fa sorgere, oltre agli altri obblighi, quello del genitore di concorrere al mantenimento dei figli ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 c. c., direttamente collegato allo status genitoriale, per "mantenimento" dovendosi intendere non solo l'adempimento dell'obbligo alimentare, ma anche quelli inerenti all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale (v. in proposito Cass. Civ. nn. 23630/2009; 2196/2003).

Ciò posto in punto di "an debeatur", occorre passare alla valutazione del "quantum" del mantenimento, tenendo presente che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il sostentamento della prole, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316 bis c.c. - secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli "in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo" -, è necessario avere riguardo alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti, oltre che ai parametri tutti di cui all'art. 337 ter, comma 4, c. c., e segnatamente: le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto (o

astrattamente godibile) in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei lavori domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Orbene, muovendo da tali presupposti in diritto, sotto il profilo del fatto non può non rilevarsi come la T. - che invoca un assegno mensile nella misura di Euro 300,00 da porre a carico del B. in ragione della sua maggiore capacità reddituale e di una migliore condizione economica dell'uomo rispetto alla propria - non abbia fornito alcuna prova né del reddito da quest'ultimo percepito in concreto, né della sua capacità patrimoniale.

D'altra parte, però, il B., per sostenere l'assunto della propria condizione di assoluta precarietà economico-reddituale, si è limitato ad affermare di trovarsi in uno stato di disoccupazione e "di non percepire allo stato più nessun reddito", così come risulterebbe dalla documentazione prodotta solo in grado di appello, e dunque tardivamente in spregio al disposto dell'art. 345 c.p.c..

Orbene, per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole al fine di evitare che il peso di tale obbligo debba ricadere solo sul genitore convivente con i figli: la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli per il solo fatto di averli generati, infatti, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando all'uopo la sola capacità lavorativa generica.

La Suprema Corte, infatti, con numerose sentenze - pronunciate maggiormente in sede penale, ma dalle quali è ricavabile un principio di carattere generale valevole anche e a maggior ragione in sede civilistica - ha ribadito che l'incapacità economica dell'obbligato deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, incombendo sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (in tal senso da ultimo Cass. Pen. nn. 40553/2022; 39411/2017).

Il dovere giuridico per il genitore non affidatario di concorrere al mantenimento dei figli impone, dunque, allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di una attività che gli consenta di adempiere a tale obbligazione.

A questo proposito è il caso di ricordare che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuno di essi, così dovendosi dare il giusto valore pure alle potenzialità reddituali.

Lo stato di disoccupazione di un genitore non può, quindi, esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione dell'attitudine al lavoro, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa "generica", ossia della potenzialità a lavorare.

Declinando tali principi consolidati al caso di specie, rileva la Corte come dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti sia emerso che il B., seppure è mancata la prova di una sua occupazione stabile e a tempo indeterminato, ha comunque sempre lavorato nel settore della ristorazione - come cameriere di sala - (sebbene solo in maniera non continuativa), ciò dimostrando che sussiste senz'altro in capo a lui una sicura capacità lavorativa, non emergendo alcun impedimento di tipo soggettivo a reperire un'occupazione retribuita, pur tenendo conto delle attuali condizioni del mercato del lavoro, comunque tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento del necessario obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia minore, della quale sino ad ora si è fatto carico esclusivamente la madre, odierna appellante.

Tale impegno è concretamente esigibile dal B., non essendo emerso alcun dato dal quale possa desumersi l'incapacità lavorativa di lui, trattandosi peraltro di soggetto giovane, in età lavorativa, privo di problemi fisici e/o di salute.

Stante quanto sopra, la Corte, confermato l'an debeatur, ne ridetermina il quantum, stimando equo porre a carico del B. l'obbligo di versare, per il mantenimento della bambina, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, che appare congrua e proporzionata, nonché meglio rispondente, rispetto a quella di Euro 150,00 mensili, ai parametri di cui all'art. 337 ter, comma 4, c. c. (sopra richiamati).

Siffatto importo viene determinato, invero, tenendo conto delle presumibili esigenze economiche della minore, rapportate alla sua tenera età ed al tenore di vita - per vero modesto - che astrattamente i redditi dei genitori avrebbero potuto garantirle se avesse convissuto con loro sin dalla nascita, dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore - di gran lunga maggiori quelli trascorsi e da trascorrere con la madre - e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti quasi in via esclusiva sulla madre.

Quanto poi alla contribuzione del padre alle spese straordinarie, sebbene parte della giurisprudenza abbia ritenuto possibile la quantificazione dell'assegno di mantenimento in termini complessivi ed unitari, la tesi maggioritaria, cui si reputa doveroso aderire in questa sede, è orientata nel senso di escludere che l'assegno di mantenimento possa avere natura forfettaria, tale da includere anche eventuali spese straordinarie, in quanto esse sono, per loro natura, imprevedibili ed imponderabili, per cui la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori potrebbe rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316 bis c. c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocimento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendole le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (così Cass. Civ. nn. 3835/2021; 1562/2020; 9372/2012).

In questa prospettiva, il B. è tenuto a contribuire, nella misura del 50%, anche alle spese straordinarie nell'interesse della figlia C., come tali dovendosi intendere, secondo l'insegnamento pacifico della Suprema Corte, quegli esborsi che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli: in particolare, in materia di spese medico-sanitarie e di spese scolastiche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la contribuzione ad esse non va riferita a fatti meramente eventuali perché straordinari e connotati da imprevedibilità, in ragione di un dovere, generalissimo, alla cui osservanza i genitori sono tenuti, che è quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell'art. 148 c. c., nei cui contenuti,

per un fisiologico suo atteggiarsi secondo nozioni di comune esperienza, rientrano sia quelle mediche, che quelle scolastiche.

La necessità di esborsi continui, tanto per l'istruzione, quanto soprattutto per prestazioni mediche, generiche o specialistiche, non rientra nella nozione di straordinarietà.

Con il secondo motivo di appello T.G. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla regolarizzazione del rapporto genitoriale tra il B. e la figlia C., domanda da lei avanzata in primo grado nell'esclusivo interesse della minore, su cui nulla è stato disposto.

L'appellante invoca come necessari e doverosi, all'uopo, la creazione ed il mantenimento di un rapporto affettivo della minore col padre, così da garantirle una crescita il più possibile equilibrata e serena, evidenziando come la pronuncia del chiesto provvedimento, sebbene a distanza di diversi anni dalla nascita della bambina, abbia ancora una sua precipua valenza, a tutela del diritto della minore alla bi-genitorialità.

Chiede, peraltro, l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore.

Il motivo merita accoglimento secondo quanto si dirà.

Partendo dal regime dell'affidamento della minore, reputa la Corte che conforme all'interesse morale e materiale della stessa, oltre che quasi necessitato dal totale disinteresse del padre nei riguardi dei bisogni e della cura di lei, sia quello esclusivo alla madre, alla luce anche dell'atteggiamento processuale del convenuto (che ha insistito - va detto - comunque per il rigetto della domanda attorea).

Tali elementi fanno ritenere maggiormente rispondente all'interesse della minore la forma di affidamento indicata, con attribuzione alla madre del pieno esercizio della responsabilità genitoriale anche per le questioni di maggiore interesse per la figlia.

A nulla valgono le difese ed eccezioni proposte sul punto da parte appellata, secondo cui la domanda di affido esclusivo avanzata dalla T. sarebbe una domanda nuova, proposta per la prima volta in appello, e, dunque, inammissibile.

Posto infatti che tale la domanda era stata implicitamente formulata anche in primo grado, ai sensi dell'art. 277 c. c., è comunque orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che, stanti le esigenze e le finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole - che sono sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti -, è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, non solo quelli relativi al mantenimento, ma anche quelli riguardanti l'affidamento e le modalità di visita.

Ed invero l'art. 337 ter c. c., disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice

poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte in relazione al profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere, da parte del giudice, devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 4381/2022; 21178/2018; 27391/2005).

A ciò giova aggiungere che, a mente del secondo comma dell'art. 277 c. c., "*il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento (...) del figlio*", essendo anche per questa via da ribadire l'officiosità dei poteri assegnati al giudice in subiecta materia nell'interesse morale e materiale preminente del minore.

Ciò posto e venendo alla definizione delle concrete modalità di regolamentazione del diritto di visita del B., reputa la Corte che, in considerazione dell'interesse della bambina - aspetto da ritenersi in ogni caso prevalente ed esclusivo - e della tenera età della stessa, appare opportuno riconoscere al padre un diritto di visita che ne escluda allo stato il pernottamento con lui - quantomeno nelle fasi iniziali - , disponendo che il B. potrà tenere con sé la figlia, due pomeriggi a settimana, da individuarsi in mancanza di accordo nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, compatibilmente con gli impegni di studio e ludico-ricreativi della bambina.

Nel fine settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola C. il sabato dalle ore 10 alle ore 18 e, a settimane alterne, la domenica negli stessi orari, sempre compatibilmente con le suddette esigenze della minore e salvo diverso accordo tra i genitori.

Durante le feste natalizie e pasquali, la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con la madre e di C. con il padre, il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'A. con il padre (e viceversa).

Questa calendarizzazione vale anche - allo stato - per il periodo estivo, fermo restando che, qualora progressivamente i rapporti padre-figlia divengano auspicabilmente sempre più confidenziali ed affettuosi, anche tenuto conto dell'avanzare dell'età della minore e della sua volontà, i genitori potranno accordarsi in maniera differente, prevedendo, ad esempio, la possibilità di taluni pernottamenti della figlia con il padre in un fine settimana al mese e/o nei periodi delle vacanze natalizie e/o estive.

Con il terzo motivo di gravame l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza per avere accolto solo in parte la richiesta di risarcimento danni - sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale - da lei formulata nella misura di Euro 25.000, riconoscendo solo i danni materiali e non anche quelli morali.

In particolare, la decisione di primo grado viene censurata sotto due diversi profili: a) per non avere quantificato in misura congrua la somma liquidata a titolo di regresso; e b) per non avere riconosciuto il diritto dell'appellante, in proprio e nella qualità, al risarcimento dei danni morali patiti per il mancato riconoscimento della paternità da parte del B..

Sotto il profilo sub a) la T. contesta il quantum stabilito dal Tribunale a titolo di regresso/rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della piccola C., dal momento che la somma disposta dal Tribunale in via equitativa, pari ad Euro 5.000, non può certo ritenersi "equivalente alla misura minima necessaria per assicurare pro quota il soddisfacimento delle esigenze della minore", giacché essa, suddivisa per i mesi di vita della bambina (dalla nascita fino al proposizione della domanda), corrisponderebbe ad un importo pro quota pari a Euro 92,59 mensili (e a Euro 3,00 giornalieri).

Secondo l'appellante il Giudice di prime cure, pur applicando il criterio equitativo, avrebbe dovuto tenere nella giusta considerazione le molteplici esigenze di una bambina in tenera età, che non sono certamente quantificabili in una somma così irrisoria come quella stabilita in sentenza, nonché della circostanza, non irrilevante, che ella si è sempre prodigata per soddisfare i bisogni della minore e provvedere al suo mantenimento, sia attraverso il lavoro domestico, sia svolgendo saltuariamente qualche piccolo lavoretto, riuscendo a garantire alla minore, comunque, un tenore di vita dignitoso, anche grazie all'aiuto fornitole dalla famiglia di origine.

Deduce ancora che l'insufficienza di tale somma è ancor più rilevante se si tiene conto che in essa sono ricompresi anche gli interessi maturati sino al momento della domanda.

Sotto il profilo sub b) la T. si duole del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale cd. "endo-familiare", sia in proprio che nella qualità di genitrice esercente la responsabilità sulla figlia, (mancato riconoscimento) che il Tribunale ha argomentato sulla base dell'assenza di prova del pregiudizio sofferto.

Sostiene sul punto che tale convincimento scaturirebbe da un'errata interpretazione dell'orientamento della giurisprudenziale prevalente, che, al contrario, non richiede all'uopo alcuna prova o, perlomeno, non una prova rigorosa.

Al di là di ciò rileva comunque l'appellante come non corrisponda al vero l'assunto che di tale pregiudizio non sia stata fornita prova in corso di causa, poiché invece è stato dimostrato - quantomeno in via presuntiva - lo stato di abbandono in cui versava l'appellante insieme alla figlia per colpa del comportamento illecito del B., il quale, sebbene consapevole di essere padre della minore C., se n'è volutamente disinteressato, sottraendosi ai suoi doveri genitoriali, dovendosi tale condotta, rimasta a tutt'oggi immutata, ritenere "dolosa".

Il motivo è solo parzialmente fondato per le ragioni che di seguito si espongono.

In punto di diritto giova ribadire che, in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c. c. sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endo-familiare nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore (da ultimo così Cass. Civ. n. 15148/2022).

Ne discende, quale necessario corollario logico-giuridico, che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali (Cass. Civ. nn. 7960/2017; 7986/2014; 26173/2006; 15100/2005).

La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che si è fatto carico del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, riveste altresì natura *latu sensu* indennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto il figlio a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole.

E poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli articoli 379, secondo comma, 2054, 2047 cod. civ.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche quando la legge si riferisca in genere ad indennizzi o indennità, il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso (tra le altre in tal senso Cass. Civ. nn. 19009/2022; 16916/2022; 16657/2014; 3991/2010; 11351/2004; 2907/2002; 10861/1999).

In questa duplice prospettiva - di regresso e insieme indennitaria - la quantificazione non può essere determinata sulla base dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, posto che l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa, senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (così Cass. Civ. nn. 16657/2014; 22506/2010).

Declinando tali consolidati principi di diritto vivente al caso in esame, rileva la Corte che incontrastata è rimasta l'affermazione della T. di aver provveduto in via esclusiva al mantenimento della figlia fin dalla nascita e, anche se la stessa non ha offerto elementi di dettaglio sulle spese concretamente sostenute a tal uopo, ha comunque dato conto della propria difficile condizione economico-reddituale, che l'ha costretta a dedicarsi ad ogni tipo di lavoro pur di provvedere alla figlia, dovendo anche essere supportata economicamente dai propri familiari di origine.

L'istruttoria orale ha confermato tali circostanze: in particolare la mancata partecipazione al sostentamento della figlia da parte del padre, lo svolgimento di diversi lavoretti da parte della T., insufficienti a garantirle redditi adeguati, l'aiuto economico della di lei famiglia di origine. Il Tribunale, facendo corretta applicazione dei sopraesposti principi e considerate le condizioni economiche della donna, per come emerse dagli atti e dalle allegazioni difensive, unitamente a considerazioni di carattere presuntivo in ordine ai bisogni primari che la stessa deve aver provveduto a garantire alla figlia C., ha correttamente ritenuto sufficientemente argomentata e provata la domanda di regresso ex art. 1299 c. c. in punto di *an debeatur*.

In ordine al quantum reputa però la Corte di dovere parzialmente rivedere la statuizione di primo grado non apparendo la somma di Euro 5.000,00 - comprensiva degli interessi maturati sino al luglio 2017 (data della pronuncia) - sufficientemente adeguata a garantire il rimborso delle spese verosimilmente sostenute in concreto dalla T. nei primi anni di vita della figlia C., posto che essa, come detto, deve essere determinata senza prescindere dai parametri da ultimo indicati (ossia il complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo preso in considerazione, le sostanze ed i redditi di ciascun genitore goduti all'epoca per come evidenziato anche in via presuntiva dalle risultanze processuali, la correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori).

Per quantificare la somma dovuta a titolo di rimborso all'odierna appellante, in assenza di documentazione relativa agli specifici esborsi concretamente da lei effettuati per il mantenimento della figlia C., può correttamente impiegarsi il criterio equitativo secondo l'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, essendo certo che la madre T.G. abbia sostenuto tutte le spese rese necessarie di volta in volta per il sostentamento, l'allevamento e le cure della figlia fin dalla nascita (anche se non documentate), deducibili da elementari canoni di comune esperienza, né la T. ha mai dedotto che la figlia sia stata a carico di altri (ma solamente ha allegato che ella ha dovuto fare ricorso talvolta all'aiuto dei genitori per provvedere in maniera esaustiva alle esigenze della bambina).

Appare equo, in questo quadro di fatto e tenendo conto di tutti i parametri di liquidazione sopra enunciati - ivi compresi il modesto tenore di vita della famiglia e le esigue esigenze di vita della bambina in tenerissima età nel periodo indicato -, stabilire nella misura di Euro 7.000,00 il quantum dovuto a T.G. dal B. a titolo di rimborso (pro-quota) delle spese di mantenimento della piccola C. dalla sua nascita, su cui vanno computati gli interessi corrispettivi, al saggio legale, a decorrere dalla fine di ciascun anno di vita della bambina e fino all'effettivo pagamento.

Non merita accoglimento, invece, l'articolazione sub b) del motivo in esame.

Mette conto notare, in punto di diritto, che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di cd danno "endofamiliare", "il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (ex multis Cass. Civ. nn. 28989/2019; 2788/2019; 7513/2018; 901/2018; 3079/2015).

Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dal Giudice di legittimità con sentenza n. 15148 del 12 maggio 2022, che, enucleando la nozione di illecito endo-familiare, ha affermato come la violazione dei relativi doveri non trovi la sua sanzione necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste

dal diritto di famiglia, ma comporta che la relativa violazione, nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c..

Perché possa configurarsi un danno risarcibile, tuttavia, il mancato riconoscimento del figlio deve possedere i caratteri tipici dell'illecito civile e quindi, deve essere colpevole e idoneo a cagionare un danno ingiusto (da ultimo v. Cass. Civ. n. 22496/2021).

La responsabilità genitoriale, che sorge - come si è detto - fin dal momento della nascita del figlio, discende dal mero fatto della procreazione e certamente non cessa neppure in caso di separazione o divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'eventuale consapevole condotta di disinteresse verso i figli o di abbandono degli stessi da parte del genitore, purché abbia natura dolosa, rappresenta violazione dei doveri nascenti dal rapporto di filiazione e dà luogo ad un illecito endofamiliare ed al conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c. c. derivante dalla lesione del diritto alla qualità di figlio, rientrante nel novero dei diritti costituzionalmente garantiti.

Il figlio (nato o meno dal matrimonio) che sia stato sempre totalmente ignorato da un genitore sia sul piano economico, sia sul piano affettivo, psicologico e sociale, può ottenere il risarcimento del danno esistenziale subito - da intendersi quale modificazione peggiorativa dei propri rapporti relazionali e delle proprie abitudini di vita - solo a condizione però che, anche in via presuntiva, dimostri rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, nonché la perdita in concreto subita con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione.

Ciò in quanto non esiste alcun automatismo tra la violazione dei doveri nascenti dal rapporto di filiazione e il risarcimento del danno-conseguenza, non essendo quest'ultimo in re ipsa ed essendo, invece, necessario che la condotta del genitore abbia prodotto un pregiudizio ingiusto da perdita, privazione e preclusione, inquadrabile nella categoria del danno non patrimoniale di natura esistenziale, che deve essere acclarato in base agli atti acquisiti al processo e parametrato tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni genitoriali e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute dei figli.

Le conseguenze dannose che siano derivate al figlio devono essere, dunque, oggetto di specifica allegazione e di adeguata prova, posto che il richiedente non può limitarsi a dedurre il contegno inadempiente del genitore, senza indicare e provare se e in che misura il figlio abbia subito gli effetti negativi di detta assenza della figura genitoriale.

Il risarcimento del danno subito spetta, in questa prospettiva, solo a condizione che, anche "in via presuntiva", siano state dimostrate, quanto al figlio, rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione.

Tanto premesso, rileva la Corte che nel caso di specie è risultata del tutto carente la prova delle conseguenze dannose che dal contegno del B. siano derivate alla piccola C.: conseguenze, in realtà,

neanche allegate nei suoi elementi costitutivi da parte della T., la quale si è limitata a dedurre il contegno inadempiente del convenuto (cd. danno-evento), ma non anche ad allegare in punto di fatto, né a fortiori a dimostrare se e in che misura la figlia abbia subito ripercussioni personali negative a causa dell'assenza e del disinteresse da parte della figura paterna. In termini opposti rispetto a quanto assunto dall'appellante, va, dunque, esclusa la dedotta configurabilità del danno in re ipsa, che snaturerebbe la funzione del risarcimento, il quale, così facendo, verrebbe accordato alla T., quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia, non in conseguenza dell'effettivo accertamento della lesione di diritti inviolabili della persona della minore, bensì alla stregua di una vera e propria "pena privata", non ammessa in termini generali nel nostro ordinamento civile.

Analogo discorso va fatto con riguardo ai "*patimenti psicologici*" lamentati in proprio dalla T. a causa della mancanza della figura paterna: anche in questo caso, infatti, deve rilevarsi come la domanda della donna sul punto sia infondata, trattandosi di circostanza totalmente sfornita di prova, che l'appellante neppure si è offerta di dimostrare.

Ne discende che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la richiesta di risarcimento dei danni morali paventati, sia in proprio che nella ridetta qualità, dall'odierna parte appellante, stante l'assoluta carenza di allegazione in fatto e di prova degli effetti pregiudizievoli della condotta del B. violatrice dei doveri connessi alla filiazione.

Il parziale accoglimento dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c.p.c. - ad un nuovo regolamento delle spese processuali da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).

In questa prospettiva, considerata la parziale soccombenza di entrambe le parti, la Corte reputa conforme a giustizia compensare tra loro le spese di primo e secondo grado in ragione di 1/3, mentre la restante quota di 2/3 - nella misura come appresso quantificata - va posta a carico dell'odierno appellato, in considerazione della sua prevalente soccombenza, essendo state accolte in buona parte le domande attoree.

Esse si determinano in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 147 del 2022 (qui applicabili *ratione temporis* ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio da ultimo affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale "in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della

sentenzad'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza" (così Cass. Civ. n. 31884/2018).

Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia da ritenere indeterminabile (visto l'oggetto della domanda, di tipo economico e non) e di complessità bassa, trattandosi di questioni di esigua difficoltà, e applicando i valori tariffari minimi in considerazione della peculiare natura della controversia, dell'entità delle questioni trattate e delle relative prestazioni defensionali rese, in complessivi Euro 3.900,00 a titolo di onorario - di cui Euro 860,00 per la fase di studio della controversia, Euro 620,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 920,00 per la fase istruttoria e Euro 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta).

La quota di 2/3 - posta a carico di parte appellata - è pari a Euro 2.600,00.

Le spese di c. t. u. di primo grado (già liquidate in atti) - nei rapporti tra le parti - si pongono definitivamente a carico del B. nella misura dei 2/3, compensando la restante quota di 1/3 (ferma restando la solidarietà dell'obbligazione di pagamento nei rapporti esterni delle parti con il C. t. u.).

Per il secondo grado - avuto riguardo agli stessi criteri di cui sopra - si liquida la somma di Euro 3.473,00 a titolo di onorario, di cui Euro 1.029,00 per la fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva e Euro 1.735,00 per la fase decisionale, non apprezzandosi prestazioni in concreto riferibili alla fase istruttoria, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta).

La quota di 2/3 - posta a carico dell'appellante - è pari a Euro 2.315,00.

La differenza in *minus* rispetto alla nota delle spese del difensore dell'appellante è dovuta essenzialmente all'esclusione, da parte della Corte, del compenso della fase istruttoria per la ragione sopra indicata.

Non si dispone che il pagamento delle spese sia eseguito in favore dello Stato a norma dell'art. 133 T. U. Spese Giustizia in quanto l'ammissione di T.G. al patrocinio a spese dello Stato (avvenuta con delibera del C. O. A. di Messina del 4 marzo 2015) non è valida per il presente grado, avendo essa riguardato il primo grado del giudizio ed essendo, però, la parte ammessa risultata parzialmente soccombente in esito allo stesso.

Per tale ragione ella avrebbe dovuto presentare, se del caso, nuova richiesta di ammissione al beneficio in relazione alla causa di appello, posto che a norma dell'art. 120 D.P.R. n. 115 del 2002, "la parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale" (v. Cass. Civ. nn. 13894/2020; 11470/2019).

Si provvede con separato decreto sulle richieste di liquidazione dei compensi avanzate rispettivamente dai difensori delle parti.

P.Q.M.

la Corte di appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T.G., in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore T.C., con atto di citazione del 29 settembre 2017, nei confronti di B., con l'intervento del P. G., avverso la sentenza n. 2100/2017 emessa in data 31 luglio 2017 dal Tribunale di Messina - prima sezione civile, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'appello:

- ridetermina in Euro 200,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto dal B. per il mantenimento della figlia C., con decorrenza dal mese di aprile 2015, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla T. entro il giorno cinque di ogni mese;

- dispone che il padre contribuisca, nella misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse della figlia (come specificato in parte motiva);

- ridetermina in Euro 7.000,00 la somma che il B. dovrà corrispondere a titolo di rimborso a T.G. (secondo quanto indicato in parte motiva), condannando il primo al relativo pagamento in favore della T. con gli interessi al tasso legale a decorrere dalla fine di ciascun anno di vita della figlia fino all'effettiva corresponsione;

- rigetta nel resto l'appello;

- dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio in ragione di 1/3, condannando il B. alla rifusione, in favore della T., della restante quota di 2/3, liquidata a titolo di onorario, per il primo grado, in complessivi Euro 2.600,00 (come in parte motiva suddivisi) e, per il secondo grado, in complessivi Euro 2.315,00 (come in parte motiva suddivisi), oltre (per entrambi i gradi) al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e IVA (ove dovuta);

- pone definitivamente le spese di c. t. u. di primo grado (come già liquidate in atti) per 2/3 a carico del B., compensando tra le parti la restante quota di 1/3 (ferma restando la solidarietà dell'obbligazione di pagamento nei rapporti esterni delle parti con il C. t. u.);

- provvede con separato decreto sulle richieste di liquidazione dei compensi avanzate dai rispettivi difensori delle parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Conclusione

Così deciso in Messina in camera di consiglio (da remoto) il 19 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2023.